



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 13 marzo 2024 in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 del **Comune di Crognaleto (TE)** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni e integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione del 19 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3.

vista l'ordinanza del 12 marzo 2024, n.11, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea Di Renzo;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il rendiconto 2022 del Comune di Crognaleto (di 1.157 abitanti). La relazione è stata acquisita tramite il sistema applicativo Con.Te in data 26 gennaio 2024, protocollo n.339, mentre il questionario è stato acquisito nella medesima data attraverso il sistema applicativo LimeFit con protocollo n. 337.

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare

riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui, all'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati altresì verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Premessa

È opportuno preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2 Il Comune, in occasione di specifico monitoraggio della Sezione (cfr. delib. n. 19/2023/VSG), con nota prot. n. 478 del 29 gennaio 2023 (acquisita al prot. n. 339 del 30 gennaio 2023) ha affermato: "*si rimette in allegato file excel debitamente compilato con indicazione dello stato di avanzamento degli interventi PNRR e PNC*" e nel documento informatico trasmesso ha dichiarato la titolarità, in qualità di soggetto attuatore, di 14 progetti (CUP G41B21010570006, G47H21063410006, G47H21063300006, G47H21063320006, G47H21059280006, G41H22000010006, G41J22000230006, G41F22002420006, G41F22002400006, G41F22002410006, G41C22001080006, G41F22003190006, G42F22000700006,

G47G22000340006) per un finanziamento complessivo di euro 2.471.322 tutto a valere sul Piano nazionale complementare (PNC), di cui al d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Nella "Tabella PNRR" relativa al bilancio di previsione 2023 - 2025, acquisita al prot. n. 2869 del 28 luglio 2023, l'Ente ha dichiarato la titolarità di 11 progetti PNRR di cui cinque riconducibili alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (CUP G41C22001080006, G41F22002400006, G41F22002410006, G41F22002420006, G41F22003190006), quattro alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica (CUP G41B21002340005, G47G22000340006, G49F20000040001, G42F22000700006), due alla Missione 5 - Inclusione e coesione (CUP G41H22000010006, G41J22000230006); ulteriori cinque progetti presenti in tabella (CUP G47H21063300006, G47H21063320006, G47H21063410006, G41B21010570006, G47H21059280006) risultano finanziati da PNC.

Inoltre, il Comune ha trasmesso un'ulteriore "Tabella PNRR" sempre relativa al bilancio di previsione 2023-2025, acquisita al protocollo n. 541 del 12 febbraio 2024, nella quale dichiara di essere titolare di 21 progetti di cui cinque riconducibili alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (CUP G41C22001080006, G41F22002400006, G41F22002410006, G41F22002420006, G41F22003190006), sette alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica (CUP G41B21002340005, G47G22000340006, G47H21063320006, G49F20000040001, G42F22000700006, G42F22000700006, G42F22000700006); nove alla Missione 5 - Inclusione e coesione (CUP G41B21010570006, G41H22000010006, G41J22000230006, G47H21059230006, G47H21059240006, G47H21059250006, G47H21059260006, G47H21059270006, G47H21059280006). Per questi progetti l'Ente non ha indicato se sia previsto finanziamento PNRR o PNC.

Dalla consultazione della piattaforma ReGiS alla data di deferimento di questa deliberazione il Comune risulta soggetto attuatore di tredici progetti PNRR, oltre a uno (CUP G41F22002410006) "cancellato", di cui sei relativi alla Missione 1 (CUP G41C22001080006, G41F22002400006, G41F22003190006, G41F22004570006, G41F23000510006, G51F22010140006), cinque relativi alla Missione 2 (CUP G49F20000040001, G41B21002340005, G47G22000340006, G48H22001180001, G43C23001690006) e due relativi alla Missione 5 (CUP G41H22000010006, G41J22000230006). Di questi, due risultano "conclus[i]" (CUP G49F20000040001, G41B21002340005) e tutti gli altri "in corso".

Il progetto di cui al CUP G43C23001690006 è stato inserito due volte nel sistema.

L'Oref nella relazione ha affermato che: "l'Ente ha correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni FAQ n. 48 di Arconet nonché ha correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021[...] la movimentazione dei capitoli relativi al PNRR e

PNC sono state elaborate senza influire sull'equilibrio di bilancio [...] l'Ente non si è avvalso di deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR".

Si ricorda che la Sezione delle Autonomie ha così affermato: "L'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito della disciplina della c.d. Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi del PNRR [...] L'entità delle risorse messe a disposizione amplia la capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza, che non possono prescindere da un'adeguata risposta sul piano organizzativo. L'opportunità di amministrare tali ingenti risorse per investimenti rappresenta una sfida inedita per i territori e le loro amministrazioni, per le quali risulta prioritario il tema della capacità di spendere le risorse aggiuntive, senza sacrificare le attività ordinarie, per dare corso in modo efficace agli interventi del PNRR nell'ambito dell'Iniziativa Next Generation EU (NGEU). In sede progettuale è necessario prevedere adeguate fonti di copertura correnti per le spese di funzionamento e manutenzione ordinaria che verranno indotte dalla realizzazione delle opere, al fine di scongiurare il rischio che si determinino criticità in termini di sostenibilità di medio e lungo periodo. L'esigenza di una oculata programmazione della spesa è fondamentale, nell'ottica di preservare la sana gestione finanziaria. Ciò trova conferma nella legislazione dedicata al PNRR che, in particolare, all'art 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fa esplicitamente riferimento alla responsabilità «della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali» [...] gli investimenti finanziati dal PNRR riguardano, in larga misura, la spesa in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture. Da tali realizzazioni possono dipendere effetti sulla sostenibilità finanziaria. È, quindi, importante non mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio a seguito dell'eventuale incremento di spesa corrente, che alcune tipologie di investimenti potrebbero procurare, come le infrastrutture che generano spesa corrente non coperta da altrettanti flussi certi di entrate correnti. Solo per citare alcuni esempi, le infrastrutture destinate al trasporto pubblico, gli impianti sportivi (piscine, palestre, centri polifunzionali) in aggiunta a quelli già attivi, le nuove strade, le nuove aree adibite a verde pubblico, le strutture residenziali per anziani, trascinano incrementi di spesa corrente dovuti ai costi d'esercizio sotto forma di personale, utenze, manutenzioni programmate. È quindi rilevante verificare la presenza di margini di manovra corrente disponibili nel bilancio dell'ente locale, che consentano di compensare l'incremento della spesa corrente, oltreché con il miglioramento della produttività multifattoriale, con l'espansione delle entrate (servizi a domanda) ovvero la diminuzione di spese correnti già preventivate. A questi fini, i margini di parte corrente possono essere misurati attraverso un indice ibrido, che utilizza dati di cassa e competenza finanziaria, esprimendo il rapporto tra il totale complessivo delle riscossioni delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3), relative al triennio 2019– 2021, e la sommatoria degli impegni delle spese correnti (titolo 1) e per rimborso di mutui e prestiti (titolo 3) dello stesso periodo. (Indicatore: riscossioni totali entrate correnti del triennio 2019-2021)

/(impegni titolo 1 + impegni titolo 3 del triennio 2019-2021). In base alle evidenze dell'analisi quantitativa si potrà valutare l'opportunità di restringere il campo alle sole riscossioni in conto competenza" (cfr. delib. n. 18/SEZAUT/2022).

Inoltre, successivamente, la Sezione delle Autonomie, con riferimento alla "Tabella PNRR" da compilarsi con le informazioni aggiornate al 30 giugno 2023, ha affermato che: *"i dati che l'Organo di revisione troverà già inseriti riguardano i CUP, riferiti a ogni ente, registrati nella banca dati <PCM-DIPE> nonché quelli presenti nella piattaforma ReGiS. Come è stato evidenziato da questa Sezione (deliberazioni n. 13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n. 3/SEZAUT/2023/FRG), nella banca dati <PCM-DIPE> sono classificati i progetti candidati a essere finanziati o cofinanziati nell'ambito del PNRR, perché correlati a investimenti pubblici associati al PNRR dall'ente, già in fase di generazione del codice unico di progetto. L'Organo di revisione è tenuto a segnalare eventuali incoerenze o discrasie tra i dati precompilati e quelli in possesso dell'ente. Nello specifico, devono essere valorizzati anche gli ulteriori CUP che risultino attivati, secondo i dati dell'Ente, rispetto a quelli già inseriti. Tale riscontro da parte dei revisori, oltre a fornire possibili indizi di criticità alla Sezione regionale di controllo sul panorama degli interventi, sarà anche d'impulso agli enti per il corretto e tempestivo inserimento degli eventuali dati mancanti nella piattaforma ReGiS (cfr. circolare 27 aprile 2023 n. 19, Mef-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante <Utilizzo del sistema ReGIS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU>, in cui si prevede l'abilitazione dei soggetti attuatori a provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito del sistema ReGIS, dei codici unici di progetto ammessi al finanziamento del PNRR nonché ad apportare, ove necessario, eventuali modificazioni o integrazioni delle informazioni già registrate). Nella tabella sono infine richieste, secondo un preciso schema temporale, le principali informazioni sui dati finanziari e quelle relative sullo stato del cronoprogramma dell'investimento, anch'esse strumentali all'esercizio dei controlli gestionali sull'attuazione del PNRR (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR)" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2023/INPR).*

L'art. 1 della legge n. 178 del 2020, al comma 1043 ha stabilito che: *"le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico" e, al comma 1044, che: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da*

rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi”.

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha dichiarato che: *“le [...] Amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (step procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale. In esecuzione di tali previsioni normative, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del PNRR, nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente [...] il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, ivi compresa la rilevazione dei flussi finanziari a valere sui conti di tesoreria NGEU-Italia appositamente attivati per la gestione degli interventi PNRR nonché sulle contabilità speciali intestate alle Amministrazioni centrali in quanto soggetti titolari e/o Soggetti Attuatori del Fondo Next Generation EU gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR [...] In tale ottica, il processo di monitoraggio riguarda tutte le fasi attraverso cui il PNRR consegue i propri obiettivi e realizza attività e spese, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione delle misure e dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione di misura e progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata)”* (cfr. circolare n. 27 prot. n. 175451 del 21 giugno 2022). Con la circolare 27 aprile 2013, n. 19, il Mef ha precisato di aver fornito *“elementi aggiuntivi in merito alle modalità di utilizzo del sistema ReGiS, in particolare per gli aspetti volti ad assicurare la corretta, efficace e tempestiva attivazione dei flussi dei finanziamenti in favore dei soggetti attuatori”*.

2. Verifica degli equilibri

Il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 risultato di competenza;

- W2 equilibrio di bilancio;
- W3 equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

I bilanci dei comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: *"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento"* (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3), dimostrando l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	477.824	0	477.824
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	243.488	0	243.488
Risorse vincolate nel bilancio	0	0	0
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	234.337	0	234.337
Variatione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	191.000	0	191.000
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	43.337	0	43.337

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

I tre indici presentano valori positivi; il risultato di competenza (W1) è di euro 477.824, l'equilibrio di bilancio (W2) è di euro 234.337 e l'equilibrio complessivo (W3) è di euro 43.337.

Inoltre, dall'esame della documentazione acquisita e dai dati estratti dalla BDAP si rileva che l'equilibrio della gestione di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale sono stati raggiunti senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Si raccomanda un attento monitoraggio dei saldi W1, W2 e W3 per gli esercizi futuri, al fine di evitare situazioni di squilibrio che possano creare difficoltà nella gestione ordinaria e il rispetto dei principi contabili generali di veridicità, attendibilità e correttezza.

3. Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

Il Comune ha approvato il rendiconto con la delibera consiliare n. 28 del 19 maggio 2023, in ritardo rispetto al termine di legge.

L'art. 9, comma 1-*quinquies*, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 stabilisce che: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione

dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"; l'art. 40, comma 5-bis, del d.l. 17 maggio 2022, n. 150, conv. dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 prevede che: "per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate".

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto a chiusura dell'esercizio ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto dalle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale.

La tabella che segue indica le componenti sopra richiamate.

Tabella n. 2 - Risultato di amministrazione

Fondo cassa al 1° gennaio	1.000.385
Riscossioni	9.925.566
Pagamenti	10.925.951
Saldo di cassa al 31 dicembre	0

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0
Fondo di cassa al 31 dicembre	0
Residui attivi	18.597.448
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0
Residui passivi	18.135.291
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	462.158

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP

L'importo del risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati ed è dettagliato nella tabella che segue.

Tabella n. 3 - Avanzo di amministrazione

Risultato di amministrazione	462.158
Fondo crediti di dubbia esigibilità	226.988
Fondo anticipazioni liquidità	115.000
Fondo perdite società partecipate	5.000
Fondo contenzioso	10.000
Altri accantonamenti	77.500
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
Vincoli derivanti da trasferimenti	0
Parte destinata agli investimenti	0
Parte disponibile	27.670

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di amministrazione è di euro 462.158, in diminuzione rispetto al precedente esercizio (euro 564.730). La parte disponibile è di euro 27.670 (96.473 nel 2021).

Il Comune ha usufruito di anticipazioni di liquidità per euro 1.849.076, di cui 184.477 non restituiti a fine esercizio.

Secondo il principio contabile di cui al par. 3.26 dell'all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: "Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate

accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse".

Inoltre, considerato il valore pari a zero del saldo di cassa, l'omessa restituzione a fine esercizio della somma di euro 184.477 condiziona il valore del risultato di amministrazione e, conseguentemente, la parte disponibile che deve essere anch'essa ricalcolata, con un conseguente valore negativo (meno 156.807).

Il valore dei residui attivi e passivi, in aumento rispetto all'esercizio precedente, e pari rispettivamente ad euro 18.597.448 (il 4.024,05 per cento del risultato di amministrazione indicato nel rendiconto) e 18.135.291 (il 3.924,05 per cento dello stesso valore) impone un approfondimento in ordine all'esattezza dei valori contabilizzati.

Tra i residui attivi 15.077.789 (pari all'81,07 per cento dei totali) riguardano il Titolo 4, mentre tra quelli passivi 16.023.568 (pari all'88,36 per cento dei totali) si riferiscono al Titolo 2.

Il principio contabile generale di cui al n. 5 dell'allegato 1 al d. lgs. n. 118 del 2011, afferma che: *"Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.*

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione."

Il Comune ha accantonato al FAL euro 115.000 mentre, secondo le informazioni trasmesse dalla Cassa depositi e prestiti con la nota acquisita al prot. n. 2163 del 25 maggio 2023, l'Ente alla data del 31 dicembre doveva restituire somma pari a 111.169.

Il fondo pluriennale vincolato non è stato costituito né per la parte corrente né per la parte in conto capitale.

L'Oref nella relazione ha dichiarato che: *“l'Ente non ha previsto il FPV in quanto gli impegni reimputati agli esercizi successivi sono finanziati da accertamenti e non alimentano il FPV”*.

Questa Sezione con deliberazione n. 210/2023/PRSE aveva già accertato l'omessa contabilizzazione del FPV, richiamando l'attenzione del Comune sul disposto dell'art. 188, comma 1, del Tuel, secondo il quale: *“il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio”* e su quanto previsto dal principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011, che afferma: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. [...] l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.”*

L'omessa contabilizzazione del FPV deve ritenersi contraria al principio della competenza finanziaria, secondo il quale *“le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito”* (cfr. par. 2 dell'all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011); l'imputazione dell'obbligazione ad esercizio successivo rispetto a quello della registrazione richiede l'iscrizione della somma al FPV; il finanziamento degli impegni tramite accertamenti, così come richiamato dall'Oref nella relazione, non esime l'Ente dalla formazione del FPV, risolvendosi in un mero implicito riferimento alle regole dell'impegno di spesa finalizzate al rispetto della concreta disponibilità finanziaria. Infatti, secondo l'art. 183 del Tuel: *“l'impegno costituisce la prima fase del*

procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151 [...] il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

Il Comune ha accantonato euro 10.000 al "Fondo contenzioso" "accantonato in via cautelativa in quanto non sono in essere pagamenti di potenziali oneri derivanti da sentenze".

Risultano inoltre come "altri accantonamenti" euro 77.500 di cui 76.000 costituiscono il fondo di garanzia debiti commerciali che, secondo quanto affermato dall'Oref nella relazione, "è stato calcolato applicando la percentuale del 5% al valore del macroaggregato acquisto di beni e servizi della spesa corrente, corrispondente ad €1.152.461,30 e successivamente in via cautelativa è stato aumentato fino alla somma di € 76.000,00", ed euro 1.500 il fondo di indennità di fine mandato.

Dall'all. "c" Fondo crediti di dubbia esigibilità della BDAP emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*, ha accantonato euro 131.992 al FCDE, una quota pari all'6,79 per cento del totale dei residui mantenuti (euro 1.943.415 di cui 1.026.099 relativi alla competenza e 917.316 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*;
- con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie* ha accantonato euro 88.996 al FCDE, una quota pari al 22,94 per cento del totale dei residui mantenuti (euro 387.865 di cui 89.473 relativi alla competenza e 298.391 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 100 *Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni* per euro 51.580, alla Tipologia 200 *Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti* per euro 500, e alla Tipologia 500 *Rimborsi e altre entrate correnti* per euro 36.916;
- il FCDE (euro 226.988) rappresenta l'1,22 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (euro 18.597.448), percentuale inferiore rispetto al valore del precedente anno (2,28 per cento del totale dei residui attivi); la quota è del 6,91 per cento al netto dei Titoli 2 e 4.

L'Organo di revisione nella propria relazione ha affermato che: *“L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al Fondo crediti dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.”.*

Secondo il principio contabile di cui al par. 3.3 dell'all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 l'ammontare del FCDE deve essere *“determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.”*

Ai sensi dell'art. 107-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: *“A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021”.*

Come evidenziato dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR: *“ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto “accertamenti riscossione 2019” (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione”*

L'Oref ha dichiarato che: *“l'Ente ha accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali per un importo pari ad € 76.000,00. L'accantonamento è stato calcolato applicando la percentuale del 5% al valore del macroaggregato acquisto di beni e servizi (103) della spesa corrente, corrispondente ad € 1.152.461,30 e successivamente in via cautelativa è stato aumentato fino alla somma di € 76.000,00”.*

4. Capacità di riscossione

L'Ente ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente del 47,82 per cento e del 60,9 per cento e uno a residui del 17,58 per il Titolo 1 e del 14,78 per il Titolo 3.

I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 12,53 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione, il 52,14 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2022).

La tabella che segue indica la capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di riscossione totale nell'anno in esame.

Tabella 4 – Capacità di riscossione

Denominazione parametro	%
Capacità riscossione entrate proprie	11,13
Capacità di riscossione totale	33,41

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

L'indice relativo alla capacità di riscossione totale (pari al 33,41 per cento) e quello relativo alla capacità di riscossione delle entrate proprie (pari all'11,13 per cento) sono inferiori ai limiti minimi, rispettivamente di 47 e 22, stabiliti dal d.m. 28 dicembre 2018 adottato di concerto fra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La tabella "Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria" del questionario indica per IMU/TASI accertamenti di euro 340.000 e riscossioni pari a zero; per recupero evasione COSAP/TOSAP, accertamenti di euro 446.000 e riscossioni di 1.518. Le voci relative alle altre imposte indicano valori pari a zero.

La tabella "Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio" del questionario indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 154.702, un riscosso in conto residui di euro 153.125, con una quota di riscossione del 98,98 per cento; per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali di euro 390.452, un riscosso in conto residui di euro 30.000, con una quota di riscossione del 7,68 per cento e un totale residui, comprensivi quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 350.874 di cui 232.431, senza nessun accantonamento al FCDE; tutte le voci ulteriori sono pari a zero.

Si rammenta che la Sezione delle Autonomie ha affermato che: "[la] tabella 2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio" [...] mira ad effettuare una prima verifica del calcolo del FCDE [...], tenendo conto dell'andamento della percentuale di riscossione dei residui di determinate voci di entrate. Il totale residui conservati [...] rappresenta il totale dei residui attivi risultante dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza; le colonne relative agli anni precedenti sono compilate automaticamente dal sistema, riprendendo i dati della consistenza iniziale, del riscosso al 31/12 e

della percentuale di riscossione, risultanti dai questionari inviati per gli anni precedenti. Eventuali osservazioni o precisazioni in relazione ai dati di ciascuna annualità vanno segnalate nel foglio specificatamente dedicato alle "Annotazioni" [...] Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, è attribuita all'organo di revisione anche una funzione a tutela di interessi generali dello Stato-ordinamento. In tal senso il revisore dell'ente è titolare degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione, non solo nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento ad un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione" (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Si raccomanda l'implementazione di azioni specifiche al fine di aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie e un contestuale monitoraggio e adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto dei principi contabili. Si invita l'Organo di revisione al puntuale rispetto degli obblighi di legge inerenti alla redazione degli atti di propria competenza.

5. Gestione della liquidità

Il fondo di cassa a fine esercizio è pari a zero (euro 1.000.385 nella precedente annualità). L'Ente, come detto, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per euro 1.849.076, dei quali 184.477 non restituiti a fine esercizio, con conseguente generazione di interessi passivi per euro 5.348.

In ossequio al già richiamato principio contabile di cui al par. 3.26 All. 4/2 del d. lgs. n. 118 del 2011, è necessario che l'Amministrazione adotti misure idonee a contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive.

6. Risorse Covid -19

L'Organo di revisione nella relazione ha dichiarato che: *"ha verificato che l'Ente nel 2022 ha accertato le risorse indicate nel modello ristori della Certificazione 2022 COVID-19", che "entro il 31 maggio 2022 l'Ente ha trasmesso la certificazione delle risorse COVID-19 attraverso l'apposita piattaforma all'uopo istituita" e che nel corso del 2022 "l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art.14, co.5, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP)."*

7. Gli organismi partecipati

Il Comune ha effettuato la ricognizione periodica di cui all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con la delibera consiliare n. 62 del 29 dicembre 2023, con la quale ha deciso di “mantenere le partecipate dirette” e ha dato atto di “[aver] avviato la procedura tramite asta pubblica di dismissione della Società partecipata ex Banca del Gran Sasso d'Italia e che, al termine previsto per la conclusione della razionalizzazione fissato al 31.12.2020 l'asta è andata deserta [e che] la Banca del Gran Sasso d'Italia BCC Società cooperativa per azioni è stata cancellata dall'Albo delle Banche in data 30/09/2021 ed è stata incorporata in BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO, che, in qualità di Banca Incorporanda, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto, di fusione per incorporazione, avvenuta con decorrenza dal 01.10.2021, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla Banca Incorporata”.

La tabella che segue indica le partecipazioni detenute dal Comune.

Tabella n. 5 - Partecipazioni

Denominazione	Quota di partecipazione (%)	Tipo di partecipazione	Attività svolta
Montagne teramane e ambiente S.p.a. (Mo.te)	1,73	diretta	Gestione del servizio idrico integrato
Ruzzo Reti S.p.a.	2,27	diretta	Servizio di igiene urbana
Cosev Servizi S.p.a.	0,022	diretta	Detenzione infrastrutture idriche
Poliservice S.p.a.	0,1	diretta	Servizi relativi all'igiene urbana e alla manutenzione delle reti gas
Banco Marchigiano Cred.Coop. (ex Banca del Gran Sasso d'Italia)	0,17	diretta	Promozione e sviluppo economico, sociale e culturale della comunità
Società Consortile Gran Sasso Laga S.r.l.	1,13	diretta	Attività di consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale
Cogesa S.p.a.	0,08	indiretta tramite Mo.te	Servizi per l'ambiente di smaltimento rifiuti
Consorzio Punto Europa S.r.l.	1,35	indiretta tramite Mo.te	Centro di informazione progettazione sulle politiche sociali ed economiche comunitarie
Teramo Ambiente S.p.a.	2	indiretta tramite Mo.te	Gestione dell'igiene e decoro urbano
Poliservice S.p.a.	18,92	indiretta tramite Cosev	Servizi relativi all'igiene urbana e alla manutenzione delle reti del gas
Unigas S.r.l.	60	indiretta tramite Cosev	L'esercizio, la gestione e la manutenzione della rete del gas

Fonte: delibera consiliare n. 62 del 29 dicembre 2023

Il Comune aveva effettuato la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 con la delibera consiliare n. 131 del 28 dicembre 2022, nella quale aveva indicato solamente sei partecipazioni, di cui cinque dirette e una indiretta.

Il Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti e documentazione con nota prot. n. 690 del 27 febbraio 2024.

Il Comune con nota prot. n. 1481 del 4 marzo 2024 (acquisita al prot. n. 749) ha dichiarato che: *“l’indicazione numerica riportata nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 28.12.2022, relativa alle partecipazioni detenute al 31.12.2021, è frutto di errore per difetto. Si precisa, però, che nel portale on line delle partecipazioni, le stesse sono state riportate correttamente. La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29.12.2023, relativa alle partecipazioni detenute al 31.12.2022 riporta, invece, l’elenco completo delle partecipazioni dirette e indirette che risultano in capo all’Ente, ovvero un totale di n. 6 partecipazioni dirette e n. 5 indirette.”*

L’Organo di revisione nella relazione ha dichiarato che: *“nel corso del 2022 non sono stati addebitati all’Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse dalle proprie partecipate”* e nel questionario ha affermato che: *“nella Relazione sulla Gestione manca l’informativa di cui all’art.11, comma 6, lettera j, D.Lgs.n.118/2011”*.

Con riferimento alla conciliazione delle poste creditorie e debitorie degli organismi partecipati, la Sezione delle Autonomie ha affermato: *“Trattasi di un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto - rientrando nella responsabilità dell’organo esecutivo dell’Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate - fermo restando che l’obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli Enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori (deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). In caso di eventuali discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo esecutivo dell’ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nell’ambito dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati agli enti controllanti/partecipanti”* (cfr. delib. n. 23/SEZAUT/2018).

Con riferimento a Cosev s.p.a. questa Sezione con deliberazione n. 7/2024/VSG, depositata il 12 gennaio 2024, ha accertato *“il non puntuale assolvimento, in sede di nomina dell’attuale Consiglio di amministrazione da parte dell’Assemblea ordinaria di [...] degli adempimenti previsti dalla disciplina di cui all’art. 11 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), in riferimento alla carenza di motivazione in ordine alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che tengano conto delle esigenze di contenimento dei costi che hanno condotto alla nomina di un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico, e, comunque, dell’inesistenza del medesimo presupposto normativo [nonché] la mancanza di previsioni*

statutarie, regolamentari e contrattuali idonee a garantire la realizzazione del controllo analogo congiunto richiesto per le società in house dal d. lgs. n. 175 del 2016.”

8. La gestione dei residui

Appare opportuno ricordare che l'art. 228, comma 3, del Tuel, così dispone: *“prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, precisa che: *“possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili [...] Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

È pertanto evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, con il rischio di insufficienze di cassa.

L'Organo di revisione, in merito alla gestione dei residui, nella relazione ha affermato che: *“l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 come previsto dall'art. 228 TUEL con atto G.C. 25 del 14/03/2023 munito del parere dell'Organo di revisione. L'Organo di revisione ha verificato: il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL; la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti”*.

La già segnalata consistenza dei residui attivi e passivi, anche in riferimento al valore del risultato di amministrazione, impone un richiamo all'osservanza della normativa e dei principi contabili in materia di accertamento ordinario.

Il Comune deve, pertanto, provvedere alla *“revisione delle ragioni del mantenimento [...] dei residui”*, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche; al fine del rispetto dell'art. 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d'atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell'intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal

fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo”.

L'operazione di riaccertamento annuale dei residui “deve avvenire secondo le modalità indicate dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011, il quale consente (ma non impone) di conservare tra i residui attivi soltanto le entrate accertate concretamente “esigibili” ma non ancora incassate, nel senso cioè che l'esigibilità dell'entrata va verificata non (solo) quale astratta fondatezza giuridica della pretesa creditoria, bensì (anche) di concreta sussistenza di effettive e reali possibilità materiali di ottenerne l'effettivo incasso dal debitore, alla luce delle sue concrete condizioni di solvibilità, che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto (ex plurimis, Corte conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP). Va però precisato che il principio di prudenza deve comunque essere bilanciato e temperato con quello di “veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità” delle rappresentazioni contabili (§ 5 dell'All. 1 [al d. lgs. n. 118 del 2021]), che impone la ragionevole iscrizione in bilancio di tutte le componenti di entrata (principio di universalità: § 3 dell'All. 1 cit.): lo stesso § 9 dell'All. 1 cit. invita ad evitare <eccessi> di prudenza, in quanto <pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione>; il principio di prudenza <non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione> delle voci di entrata, bensì <esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto>, soprattutto nella <ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell' amministrazione>. In particolare, costituirebbe eccesso di prudenza l'automatico ed immediato stralcio dal conto del bilancio di posizioni creditorie per il solo fatto che siano decorsi tre anni dalla loro scadenza o, comunque, siano considerate di dubbia o difficile realizzazione: ciò darebbe luogo ad una rappresentazione non veritiera delle reali condizioni finanziarie dell'ente e della sua effettiva capacità di riscossione. Una <sana gestione finanziaria> deve essere infatti

<improntata ad un'armonica applicazione dei diversi principi generali ed applicati, senza che l'uno possa prevaricare sull'altro> (Corte conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 86/2020/PRSE). Costituisce espressione di questa necessità di equilibrato bilanciamento tra le esigenze di prudenza e quelle di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità delle scritture contabili, la norma contenuta nel § 9.1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nella parte in cui, oltre a richiamare espressamente il principio generale della prudenza, precisa che le operazioni di riaccertamento annuale dei residui sono finalizzate ad individuare formalmente non solo i crediti "insussistenti" o "assolutamente inesigibili", che vanno "definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio"; ma anche quelli di "dubbia e difficile esazione", per i quali si procede a congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità riportate nel § 3.3 e nell'Esempio n. 5 dell'All. 4/2 cit.)" (cfr. delib. n. 144/2023/PAR Sezione di controllo per le Marche).

La gestione dei residui attivi è rappresentata nelle tabelle che seguono.

Tabella n. 6 – Gestione residui attivi

RESIDUI INIZIALI	15.273.804
RISCOSSIONI C/R	724.557
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-1.184.547
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	13.364.701
RESIDUI DI COMPETENZA	5.232.748
TOTALE RESIDUI	18.597.448
% RISCOSSIONE RESIDUI	4,74
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	36,25

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui attivi (36,25 per cento) è superiore a quella di riscossione (4,74 per cento).

Tabella n. 7 – Gestione residui passivi

RESIDUI INIZIALI	15.709.460
PAGAMENTI C/R	1.841.362
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-604.151
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	13.263.947
RESIDUI DI COMPETENZA	4.871.344
TOTALE RESIDUI	18.135.291
% PAGAMENTI RESIDUI	11,72
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	34,90

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui passivi (34,90) è superiore a quella dei pagamenti (11,72 per cento).

Un'attenta e continua analisi dei residui attivi e passivi è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente, nel rispetto del principio di veridicità, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria potenziata. Al riguardo, la Sezione autonomie, ha evidenziato che: *“Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”* (cfr. delib. n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Inoltre, il costante monitoraggio dei residui attivi è necessario anche per la corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

9. Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 (pubbl. in G.U. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”, e al comma 3, che: “L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.*

Il valore dell'indicatore annuale dei pagamenti (meno 0,07) rispetta il limite previsto dall'art. 4 del d. lgs. 9 ottobre 2022, n. 231; l'indicatore è stato pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale, mentre nella BDAP è inserito valore pari a zero. L'Organo dichiara che *“l'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza ammonta ad € 159.816,01. Il valore negativo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti mostra che l'Ente in media effettua pagamenti nei termini”*. In ogni caso *“invita l'Ente al rispetto dei termini di pagamento come previsti alla norma”*.

L'Organo di revisione dichiara altresì che *“l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art.183, comma 8 del Tuel”*.

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 (pubbl. in G.U. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”, e al comma 3, che: “L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una*

transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

L'art. 4-bis del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 prevede che: *“ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, della Missione 1, componente 1, del PNRR [...] amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”*

Il Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 1, prot. 2449 del 3 gennaio 2024 ha fornito indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 4-bis cit. ed ha affermato che: *“tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Tale riforma, anche a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: i) Amministrazioni Centrali, che includono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e gli altri Enti, ii) le Regioni e Province autonome, iii) gli Enti locali e iv) gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.”*

10. Spese di rappresentanza

Il Comune, a seguito di richiesta della Sezione, con nota acquisita al prot. n. 663 del 23 febbraio 2024, ha trasmesso il prospetto previsto dall'art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, dal quale non risultano spese di rappresentanza.

Si segnala la mancata adozione o quanto meno la non immediata reperibilità sul sito istituzionale dell'Ente di un regolamento interno per le spese di rappresentanza. Al riguardo, si rammenta che l'adozione, ai sensi dell'art. 7 del Tuel, di uno specifico regolamento, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

11. Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione nella propria relazione afferma di aver verificato: *“che l'Ente non ha provveduto nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio”*.

12. Indebitamento

L'Ente, con un'incidenza dell'1,12 per cento, ha rispettato il limite di indebitamento del 10 per cento previsto dall'articolo 204 del Tuel (risultato del rapporto tra la somma dell'importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Tuel e le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al raggiungimento e al mantenimento in chiave prospettica dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di assicurare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, garantendo una adeguata programmazione amministrativa contabile al fine di evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e di assicurare la tempestiva realizzazione dei progetti connessi all'esecuzione del PNRR e del PNC;
- alla corretta individuazione delle poste contabili di bilancio, alla esatta individuazione dei valori del risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 186 del Tuel e della quota libera

dell'avanzo di amministrazione, al ripianamento dell'eventuale disavanzo secondo il disposto dall'art. 188, implementando idonee misure correttive delle quali dare evidenza nel rendiconto 2023 come di seguito indicato, valutando altresì l'eventuale adozione di variazioni del bilancio di previsione;

- alla implementazione del FPV di parte capitale e di parte corrente, alla efficiente ed efficace riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, alla corretta gestione dei residui, anche attraverso il riaccertamento ordinario nel rispetto della normativa e dei principi contabili in materia, alla congrua quantificazione del FCDE;
- alla completa redazione e alla tempestiva trasmissione della documentazione contabile prevista per legge, assicurando anche l'eshaustività e l'esattezza delle informazioni da inserire nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009
- al corretto inserimento e aggiornamento delle informazioni sulla piattaforma ReGiS.

Il Comune, inoltre:

- provvederà a dare atto nel rendiconto 2023, da approvarsi entro il termine di legge, delle azioni correttive intraprese e alla immediata trasmissione della delibera consiliare di approvazione unitamente a tutti gli allegati previsti per legge;
- trasmetterà, unitamente al rendiconto, e comunque entro tre mesi dalla ricezione di questa deliberazione, una relazione illustrativa delle azioni correttive intraprese, contenente altresì l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, con specifica indicazione della relativa causa del credito, della data di perfezionamento dell'obbligazione e - per quelli di formazione anteriore all'esercizio 2019 - del verificarsi di eventuali eventi interruttivi o sospensivi della prescrizione nonché una sintetica ma esaustiva relazione in ordine alla titolarità in qualità di soggetto attuatore e allo stato di attuazione di tutti progetti PNRR e PNC dei quali l'Ente è titolare.

Questa Sezione, a seguito della trasmissione degli atti richiesti, valuterà l'attivazione dei poteri di cui all'art. 148-*bis* del Tuel.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere, e a prestare maggiore attenzione nella redazione degli atti di propria competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Crognaleto (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Estensore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 marzo 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO